



REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Deliberazione C.C. n° 75 del 25.09.2018

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Principi generali
- Art. 2 Definizione del servizio
- Art. 3 Disciplina del servizio
- Art. 4 Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione
- Art. 5 Condizioni di esercizio e obblighi di comunicazione
- Art. 6 Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea
- Art. 7 Operatività del servizio
- Art. 8 Organizzazione e monitoraggio del servizio

CAPO II - LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

- Art. 9 Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore
- Art. 10 Numero delle autorizzazioni
- Art. 11 Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
- Art. 12 Contenuti del bando di concorso
- Art. 13 Titoli oggetto di valutazione
- Art. 14 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione
- Art. 15 Validità dell'autorizzazione
- Art. 16 Trasferibilità per atto tra vivi
- Art. 16 bis Trasferibilità "mortis causa"
- Art. 17 Cessazione o rinuncia all'esercizio dell'attività

CAPO III - L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

- Art. 18 Caratteristiche delle autovetture
- Art. 19 Riconoscibilità delle autovetture
- Art. 20 Caratteristiche della rimessa
- Art. 21 Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio



- Art. 22 Acquisizione del servizio
- Art. 23 Obblighi del noleggiatore durante il servizio
- Art. 24 Comportamento degli utenti
- Art. 25 Esercizio del servizio da parte di soggetti non titolari
- Art. 26 Interruzione del trasporto
- Art. 27 Tariffe
- Art. 28 Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture

CAPO IV - NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI AUTOBUS

- Art. 29 Requisiti per l'esercizio della professione con autobus
- Art. 30 Requisiti e ubicazione della rimessa
- Art. 31 Numero di autorizzazioni
- Art. 32 Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 33 Trasferibilità dell'autorizzazione
- Art. 34 Caratteristiche degli autobus
- Art. 35 Contrassegni per gli autobus
- Art. 36 Locazione in sostituzione degli autobus indisponibili
- Art. 37 Contachilometri e cronotachigrafo
- Art. 38 Inizio e sospensione del servizio
- Art. 39 Acquisizione del servizio
- Art. 40 Impiego eccezionale degli autobus in servizio di linea

CAPO IV - VIGILANZA SUL SERVIZIO

- Art 41 Addetti alla vigilanza
- Art 42 Sanzioni
- Art 43 Sospensione dell'autorizzazione
- Art 44 Revoca dell'Autorizzazione
- Art 45 Decadenza dell'autorizzazione
- Art 46 Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

CAPO VII -DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 47 Norme transitorie e finali



CITTÀ DI COLLE DI VAL D'ELSA
Provincia di Siena
SERVIZIO 8 SUAP TURISMO SPORT

Art. 48 Abrogazioni

Art. 49 Entrata in vigore



REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi generali

1. Tutte quelle attività che mirano a soddisfare le esigenze di trasferimento di persone e si esplicano mediante il noleggio di autoveicoli con conducente, determinano una prestazione di trasporto per conto terzi, necessitano di autorizzazione all'esercizio rilasciata dall'Amministrazione comunale e sono soggetti alle norme del presente regolamento e agli eventuali provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto della normativa vigente.
2. Sono esclusi dalle norme del presente regolamento, l'esercizio del servizio di taxi, del servizio pubblico da piazza (vetturini e taxi-merci) ed il trasporto pubblico di linea.

ART. 2 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di noleggio con conducente (n.c.c.) è un autoservizio pubblico non di linea con funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea effettuato con autovettura.
2. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge ad un'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio senza limite territoriale. Lo stazionamento dei veicoli avviene all'interno delle rimesse.
3. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus è esercitato da imprenditori pubblici o privati e mira a soddisfare la domanda collettiva preordinata di mobilità di tutte le sue forme e manifestazioni.

ART. 3 DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. Il servizio di n.c.c. è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.



2. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalla normativa statale e regionale.
3. Secondo il principio della gerarchia delle fonti del diritto, eventuali modifiche e/o deroghe apportate alle normative vigenti in materia, oltre che al Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di attuazione, comportano l'adeguamento automatico del presente regolamento.

ART. 4 AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO E FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, che possono gestirla in forma singola o associata. È ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto giuridico di non più di n.2 licenze per l'esercizio di NCC nel Comune di Colle di Val d'Elsa.
2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo veicolo.
3. Le autorizzazioni sono rilasciate a tempo indeterminato, salvo i casi di decadenza, revoca e/o sospensione previsti dai successivi articoli, sono personali e cedibili soltanto ai sensi del presente regolamento.
4. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della legge 15 gennaio 1992 n. 21 i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
 - a) essere iscritti nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 08 agosto 1985, n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizio, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività disciplinata dal presente Regolamento.
5. Nei casi di cui al precedente comma 4 lettere b) e c), è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti. In caso di recesso, decadenza od esclusione dai predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione.



6. Nel caso di recesso dagli organismi di cui al precedente comma 4 lettere b) e c), l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

7. Il conferimento è consentito previa la presentazione all'Ufficio competente dei seguenti documenti:

- a) copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per l'attività di trasporto di persone al registro delle imprese della C.C.I.A.A.;
- b) copia dell'atto di conferimento dell'autorizzazione debitamente registrato;
- c) copia dell'iscrizione a ruolo di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.

8. La costituzione dell'organismo collettivo e le variazioni del medesimo devono essere comunicate all'ufficio competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.

ART. 5

CONDIZIONI DI ESERCIZIO E OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

- 1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi.
- 2. In capo ad uno stesso soggetto è consentito il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura.
- 3. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da noleggio.
- 4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente, da un collaboratore familiare o nei casi previsti dall'art. 25, commi 8 e 9 del presente regolamento da un sostituto alla guida, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 4, della Legge n. 21/1992 e dall'art. 6, punto 6.5 della D.C.R.T. 131/1995.
- 5. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare preventivamente all'Ufficio Comunale competente, al fine di consentire la verifica dell'iscrizione nel ruolo di cui all'art.3 della Legge Regione Toscana 06 settembre 1993, n.67, i nominativi degli eventuali



collaboratori familiari, dei dipendenti o sostituti alla guida di cui intende avvalersi nell'esplicazione del servizio.

ART. 6

SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA

1. Al fine di garantire servizi di trasporto pubblico ai cittadini che risiedono in zone a domanda debole o che ne abbiano necessità in orari in cui non è raggiunto con coefficiente minimo di utilizzazione tale da consentire l'istituzione o il mantenimento di servizi di linea di trasporto pubblico locale, nonché al fine di conseguire un contenimento dei costi nella gestione del sistema dei trasporti pubblici locali, previa deliberazione della Giunta comunale e nel rispetto del disposto di cui agli artt. 3, 12 e 13 della Legge n.21/1992, i mezzi in servizio da noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.

ART. 7

OPERATIVITÀ DEL SERVIZIO

1. Il servizio di noleggio con conducente di autovettura opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria

ART. 8

ORGANIZZAZIONE E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione delle norme del presente regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni provvede il Funzionario competente.

2. Il Sindaco o l'Assessore alle Attività Economiche e Turismo possono, previa concertazione, promuovere indagini conoscitive anche su segnalazione degli utenti, nonché segnalare problemi e formulare proposte sia agli organi deliberativi del Comune o alla Commissione regionale consultiva di cui all'art. 2 della Legge Regionale 06.09.1993 n. 67.

3. Al fine dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui al successivo capo II. Il Responsabile dell'Area Servizi generali alla persona e alle imprese svolge i seguenti compiti:



- a) redige il bando di concorso secondo quanto prescritto dall'art. 12 del presente Regolamento;
- b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissibilità dei candidati;
- c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati nell'art. 13 del presente Regolamento e redige la graduatoria di merito.

CAPO II

LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

ART. 9

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

1. L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito a chi è in possesso dei seguenti requisiti:

- a) ai cittadini italiani ovvero di uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
- b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui alla lettera a). E' fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 4 della legge 11 agosto 2003, n. 218;
- c) essere esente dagli impedimenti di seguito indicati:
 - essere incorso in condanne definitive per reati che comportano l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
 - essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi:
 - legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione);
 - legge 31 maggio 1965, n. 575 e succ. mod. (antimafia);
 - essere in stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta la procedura di chiusura del fallimento e l'esdebitazione, nel rispetto della vigente normativa fallimentare;



- essere incorso nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
 - essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione;
 - svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività deve comunque essere dichiarata e documentata all'Amministrazione Comunale che verificherà la sussistenza o meno dell'impedimento in oggetto. Ai sensi dell'art. 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in caso di svolgimento del servizio da parte di imprenditore privato, l'attività di n.c.c. dovrà essere svolta in maniera esclusiva.
- d) essere proprietario o comunque avere la disponibilità (anche in leasing) del veicolo utilizzato per il servizio.
- e) avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa;
- f) non aver trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti.

2. Per l'esercizio del servizio di n.c.c. di autovettura, è altresì richiesta l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.

ART. 10

NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Ai sensi di quanto stabilito dall'art.5, comma 1, lett. a), della legge 15.01.1992, n. 21, e della Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 131, del 01.03.1995, allegato A, punto n. 4, il numero ed il tipo di veicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente di autovettura è determinato con apposita deliberazione dalla Giunta Comunale, a seguito di un'analisi delle mutate esigenze del servizio medesimo, su proposta delle del consiglio comunale, della giunta e dell'Associazioni di categoria più rappresentative a livello locale, tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) numero abitanti;
- b) presenza di centri di servizio socio sanitari, culturali, sportivi e ricreativi;
- c) presenza di attività turistiche;
- d) presenza di attività produttive: industria, commercio e artigianato,
- e) organizzazione esistente nell'offerta dei servizi di n.c.c.,
- f) presenza di importanti nodi di interscambio di trasporti pubblici di linea,
- g) livello di offerta nel territorio di altre modalità di trasporto pubblico.



2 La proposta di determinazione del numero e del tipo di veicoli da assegnare a mezzo procedura di concorso a servizio di n.c.c. da chiunque presentata, dovrà essere comunque concertata tra l'Amministrazione Comunale e le Associazioni di categoria.

ART. 11

CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le autorizzazioni vengono rilasciate in base ad apposito bando di pubblico concorso per titoli, ai soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo e che possono gestire l'attività in forma singola od associata.
2. Il bando e' indetto entro 60 giorni dalla data in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o piu' autorizzazioni (dalla data di avvenuta esecutività della deliberazione della G.C.) ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
3. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente e' obbligatoria la disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.
4. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di un sola autorizzazione.

ART. 12

CONTENUTI DEL BANDO DI CONCORSO

1. I contenuti del bando di concorso pubblico per l'assegnazione delle autorizzazioni di noleggio con conducente di autovettura sono i seguenti:
 - a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) requisiti richiesti per la partecipazione al pubblico concorso e per il rilascio delle autorizzazioni;
 - c) criteri di valutazione dei titoli;
 - d) indicazione di ulteriori titoli che danno luogo a preferenza;
 - e) termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità per l'inoltro della stessa, i documenti eventuali da produrre;
 - f) dichiarazione di proprietà o disponibilità in leasing del veicolo ovvero impegno ad acquistare o ad avere in disponibilità in leasing un veicolo idoneo all'espletamento del servizio entro il termine di n. 90 giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione dell'autorizzazione;
 - g) dichiarazione di proprietà o disponibilità, ovvero impegno ad acquistare o ad avere la disponibilità di una rimessa idonea per l'espletamento del servizio, nel territorio



del Comune di Colle di Val d'Elsa entro il termine di n. 90 giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione dell'autorizzazione;

- h) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
- i) schema di domanda per la partecipazione al concorso.

ART. 13

TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili:

- a) l'anzianità di servizio in qualità di titolare di autorizzazione per il servizio di N.C.C., in proporzione all'anzianità stessa;
- b) l'anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti, in proporzione all'anzianità stessa;
- c) titoli di studio e i corsi professionali attinenti al servizio, in proporzione al numero, all'attinenza col servizio specifico e alle eventuali votazioni conseguite;
- d) sede dell'impresa nel Comune per cui viene attivata la licenza;
- e) residenza nel Comune per cui viene attivata la licenza;
- f) periodo di disponibilità dell'immobile oggetto di rimessa, in proporzione all'estensione del periodo;
- g) caratteristiche della rimessa;
- h) numero e grado di conoscenza di lingue straniere;
- i) disponibilità di autovetture a minor impatto ambientale;
- l) disponibilità di autovetture e requisiti del conduttore che garantiscono un maggior grado di sicurezza e/o soccorso;
- m) disponibilità di autovetture e requisiti utili per agevolare il trasporto di persone con disabilità;

2. I punteggi attribuiti a ciascun titolo sono stabiliti dal Funzionario responsabile all'atto dell'approvazione del bando di concorso. a tal fine il Funzionario responsabile potrà prevedere anche l'esperimento di prove scritte e orali.

3. In caso di parità di punteggio tra i concorrenti valgono, ai fini dell'assegnazione dell'autorizzazione, secondo l'ordine cronologico che segue i seguenti requisiti:



- a) servizio prestato in qualità di dipendente di un'impresa di noleggio con conducente, di collaboratore familiare o di sostituto alla guida per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
- b) lo stato di disoccupazione (anzianità di iscrizione);

In caso di ulteriore parità prevale il più giovane d'età.

ART. 14

ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Funzionario competente, approva la graduatoria di merito entro 60 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande previsto dal bando e provvede entro 45 giorni all'assegnazione del titolo al candidato vincitore.

2. La graduatoria di merito di cui al comma 1 ha validità triennale dalla data di approvazione ed a essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico.

3. Dell'assegnazione viene data formale comunicazione agli interessati, dando loro un termine di 90 giorni per la presentazione della documentazione per comprovare il possesso dei relativi requisiti. Successivamente l'ufficio competente esamina la documentazione ricevuta, rilascia nulla osta ai fini dell'immatricolazione del veicolo che deve presentare le caratteristiche previste dal presente regolamento.

4. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 90 giorni può essere ulteriormente prorogato per un periodo comunque non superiore a n. 60 giorni.

5. Qualora l'interessato non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti richiesti entro i termini sopra previsti, perde il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione. Tale diritto passa quindi al successivo concorrente sulla base della graduatoria approvata.

ART. 15

VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Le autorizzazioni hanno validità a tempo indeterminato.

2. In qualsiasi momento le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo al fine di accertarne la validità, verificando il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora venga accertata la non permanenza dei suddetti requisiti in capo al titolare, lo stesso decade dalla titolarità dell'atto.



3. Entro il 31 dicembre di ogni anno il titolare dell'autorizzazione deve presentare all'ufficio comunale competente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il permanere dei requisiti e l'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 9 del presente regolamento.

4. L'autorizzazione può essere revocata, sospesa e da ritenersi decaduta in qualsiasi momento, nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

ART. 16

TRASFERIBILITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE PER ATTO TRA VIVI

1. L'autorizzazione è trasferibile per atto tra vivi nel rispetto della normativa vigente in materia, a cui il presente regolamento rinvia espressamente.

ART. 16 –BIS

TRASFERIBILITÀ "MORTIS CAUSA"

1. L'autorizzazione è trasferibile mortis-causa nel rispetto della normativa vigente in materia a cui il presente regolamento rinvia espressamente.

ART. 17

CESSAZIONE O RINUNCIA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. Il titolare o l'erede che intenda cessare o rinunciare all'esercizio dell'attività di n.c.c., deve presentare formale comunicazione scritta al competente Ufficio comunale.

CAPO III

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

ART. 18

CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

1. Il servizio è esercitato con autovetture aventi le caratteristiche previste e definite dal Codice della strada, dal relativo regolamento di attuazione e nella normativa vigente in materia a cui il presente regolamento rinvia espressamente



ART. 19

RICONOSCIBILITÀ DELLE AUTOVETTURE

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del Comune di Colle di Val d'Elsa e di un numero progressivo relativo all'autorizzazione o alla comunicazione di subingresso.

2. La targhetta inamovibile, da apporre posteriormente al veicolo, deve essere di materiale rigido metallico, di forma rettangolare e delle dimensioni di cm. 8,00 di larghezza per cm. 10,00 di altezza, fissata in maniera inamovibile nella parte posteriore, vicino alla targa di immatricolazione e recante le seguenti scritte:

- sulla parte superiore, la scritta "Comune di Colle di Val d'Elsa" e "N.C.C.";
- al centro lo stemma del Comune di Colle di Val d'Elsa;
- nella parte inferiore, il numero progressivo relativo all'autorizzazione o alla comunicazione di subingresso.

.

ART. 20

CARATTERISTICHE DELLA RIMESSA

1 La rimessa, luogo ove il veicolo sosta, è a disposizione dell'utenza e presso la quale possono essere ricevute le prenotazioni di viaggio, deve essere ubicata nel territorio del Comune di Colle di Val d'Elsa. Per rimessa si intende come luogo privato, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo adibito al servizio di n.c.c.. L'idoneità della rimessa è accertata con riguardo alla normativa edilizia ed urbanistica ed alla destinazione d'uso.

2. Nel caso di autorizzazioni in capo ad un unico titolare e in caso di gestione tramite gli organismi collettivi di cui all'art. 7 comma1 lettere b) e c) della legge 15 gennaio 1992, n.



21, lo stazionamento delle autovetture non è vincolato ad una rimessa specifica, ma è libero all'interno delle rimesse complessivamente disponibili.

ART. 21

INIZIO, SOSPENSIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione tramite bando di pubblico concorso o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 120 giorni dal rilascio del titolo autorizzatorio o dalla protocollazione della comunicazione di subingresso. Il Funzionario competente, può concedere, su richiesta dell'interessato, per cause indipendenti dalla sua volontà o comunque per casi gravi di forza maggiore, la proroga per l'inizio dell'attività medesima, che non potrà comunque essere superiore a 120 giorni dal rilascio del titolo autorizzatorio o dalla protocollazione della comunicazione di subingresso.
2. Qualsiasi sospensione del servizio superiore a 15 giorni lavorativi, è comunicata anticipatamente o contestualmente all'inizio della stessa, al competente Ufficio comunale.
3. Ogni titolare di autorizzazione n.c.c. ha diritto, annualmente a 30 giorni lavorativi di ferie da usufruire anche in periodi frazionati.

ART. 22

ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa del vettore.
2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di prenotazioni di trasporto, mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.

ART. 23

OBBLIGHI DEL NOLEGGIATORE DURANTE IL SERVIZIO

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:
 - a) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio nei confronti dell'utenza;
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;



- c) prestare servizio nei confronti dell'utenza portatrice di handicap, fornendo loro tutta l'assistenza necessaria alla salita e alla discesa ed il trasporto dei supporti necessari alla loro mobilità;
- d) rispettare la disciplina relativa al trasporto bagagli ed animali di cui al successivo comma 2, lett. b) ed e);
- e) mantenere la vettura costantemente pulita ed in perfetto stato di efficienza;
- f) tenere a bordo dell'autovettura la relativa autorizzazione;
- g) esporre in modo ben visibile sull'autoveicolo:
 - o l'apposito contrassegno rilasciato dal Comune in cui e' riportato il nome e lo stemma del Comune;
 - o il numero di autorizzazione;
 - o il numero telefonico dell'Ufficio Polizia Municipale a cui l'utente può rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio;
- h) tenere a bordo dell'autovettura copia del regolamento comunale e copia della comunicazione annuale delle tariffe di cui al successivo art. 27 comma 2, esibendoli a chiunque ne faccia richiesta;
- i) consegnare al competente Ufficio Polizia Municipale, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno della vettura;
- j) effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente od ove ricorrano documentabili casi di forza maggiore;
- k) ultimare la corsa, anche ove sia scaduto il turno di servizio;
- l) tenere a bordo del veicolo il certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti, e su richiesta, esibirlo agli organi di vigilanza.

2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore e' vietato:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
- b) portare animali propri in vettura;
- c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente od in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica pattuita;
- e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti della capienza del veicolo;
- f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.



ART. 24

COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di merci od altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada;
- e) imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
- f) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato tutte le misure utili ad evitare pericolo e danno alle persone, il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura,
- g) pretendere che merci, oggetti o bagaglio (escluso quello a mano) siano caricati all'interno dell'abitacolo.

ART. 25

ESERCIZIO DEL SERVIZIO DA PARTE DI SOGGETTI NON TITOLARI

1. I titolari di autorizzazione possono avvalersi per lo svolgimento del servizio della collaborazione di familiari e di soggetti in possesso dei requisiti professionali come previsti e definiti dal Codice della strada, dal relativo regolamento di attuazione, e nella normativa vigente in materia a cui il presente regolamento rinvia espressamente.

ART. 26

INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo di trasporto o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ART. 27

TARIFFE

1. Le tariffe sono determinate **sulla base dei parametri e delle modalità previsti nella normativa vigente in materia a cui il presente regolamento rinvia espressamente.**



ART. 28

Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture

1. Per la sostituzione di autovetture immatricolate in servizio di n.c.c. che abbiano subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero l'interruzione del servizio per almeno quindici giorni continuativi, su richiesta degli interessati, l'Amministrazione comunale può autorizzare la locazione temporanea ed eccezionale dei suddetti veicoli, alle seguenti condizioni:

- a) la locazione sia effettuata solo tra titolari del Comune di Colle di Val d'Elsa;
 - b) il veicolo locato e quello sostituito abbiano caratteristiche analoghe;
 - c) il periodo di locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque per un periodo complessivo massimo di 30 giorni nell'arco dell'anno;
 - d) sia presentata dichiarazione del carrozziere o dell'autoriparatore nella quale si attesti la presenza del veicolo presso lo stesso ed il tempo necessario per la riparazione; in caso di furto dovrà essere prodotta copia della denuncia di furto presentata presso le competenti autorità.
2. L'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

CAPO IV

NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI AUTOBUS



ART. 29

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE CON AUTOBUS

1. L'esercizio dell'attività di noleggiatore con autobus è consentito agli imprenditori italiani ed equiparati, in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale di cui al D.M. n. 448 del 20.12.91.
2. L'accertamento dei requisiti di cui sopra avviene secondo le modalità indicate dalla Circolare del Ministero dei Trasporti n. 101 del 22.6.92 e dalle vigenti norme in materia e costituisce il presupposto inderogabile all'ottenimento o al rinnovo quinquennale dell'autorizzazione all'esercizio del noleggio con conducente mediante autobus.

ART. 30

REQUISITI E UBICAZIONE DELLA RIMESSA

1. L'esercizio della professione è altresì subordinato alla disponibilità in uso esclusivo, di una o più rimesse idonee e di dimensioni compatibili con il numero dei mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio presso la quale il veicolo sosta ed è a disposizione dei clienti.
2. L'ubicazione della rimessa dovrà essere:
 - a) all'interno del territorio comunale di Colle di Val d'Elsa, qualora l'impresa abbia sede legale in un altro comune e sede secondaria nel comune di Colle di Val d'Elsa;
 - b) all'interno del territorio comunale di Colle di Val d'Elsa o di uno dei comuni confinanti, qualora le imprese abbiano la propria sede legale nel comune di Colle di Val d'Elsa.
3. Le rimesse dovranno essere idonee ai sensi della vigente normativa urbanistica, edilizia e sulla destinazione d'uso e di dimensioni compatibili con il numero di mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio.



ART. 31

NUMERO DI AUTORIZZAZIONI

1. Il numero di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus non è soggetto a contingentamento da parte dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 1 della legge 11 agosto 2003, n. 218.

ART. 32

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Gli interessati che siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l'esercizio della professione, possono richiedere all'Amministrazione comunale, su istanza in carte legale, l'assegnazione di nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente tramite autobus, indicando le complete generalità ed alle seguenti condizioni:

- a) abbiano sede legale o secondaria nel territorio comunale di Colle di Val d'Elsa;
- b) dispongano della rimessa di cui all'art. 30;
- c) negli ultimi cinque anni, non abbiano trasferito ad un soggetto terzo, autorizzazioni per il noleggio con conducente tramite autobus già rilasciate dal comune di Colle di Val d'Elsa ovvero non siano stati destinatari di un provvedimento di revoca o decadenza di autorizzazione di noleggio;
- d) il bilancio d'esercizio relativo all'ultimo anno di gestione sia risultato in attivo o in pareggio; in alternativa potrà essere presentata attestazione di un affidamento bancario, secondo le modalità indicate dall'art. 5 comma 3 del D.M. 448/91;
- e) sia verificata l'idoneità morale;
- f) il numero di autorizzazioni richieste annualmente non superi le seguenti:
 - n. 1 autorizzazione per coloro che non ne possiedono alcuna o per coloro che sono titolari di una sola autorizzazione;
 - n. 2 autorizzazioni per chi è titolare di un numero da due a cinque autorizzazioni;



- n. 3 autorizzazioni per chi è titolare di un numero superiore a cinque autorizzazioni.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

ART. 33

TRASFERIBILITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione di impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documento di trasferimento d'azienda o di un ramo della stessa.

2. Su istanza del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione d'esercizio, per atto tra vivi, ad un soggetto terzo dallo stesso designato nel rispetto di una delle seguenti condizioni:

- a) il cedente sia titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) il cedente abbia compiuto sessant'anni;
- c) il cedente sia diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio, o per ritiro definitivo della patente di guida;

d) il cessionario sia in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di noleggiatore con autobus.

3. Il titolare dell'autorizzazione presenta contestualmente alla richiesta di trasferimento, nel caso di inabilità permanente, certificazione rilasciata dalla competente commissione medica, mentre nel caso di inidoneità al servizio, certificazione rilasciata da un medico convenzionato con l'Azienda Sanitaria Locale o da un medico legale.

4. Nel caso di ritiro definitivo della patente di guida del titolare, lo stesso deve produrre contestualmente alla richiesta di trasferimento, copia dell'atto che dispone il ritiro definitivo del documento.

5. Il trasferimento "mortis causa" dell'autorizzazione per l'esercizio del noleggio con conducente svolto con autobus, è autorizzato a favore degli eredi cui è consentito altresì, in mancanza del prescritto requisito d'idoneità professionale, l'esercizio provvisorio



dell'impresa per la durata di un anno, prorogabile per ulteriori sei mesi, secondo quanto previsto dal D.M. n. 448 del 20.12.91. Trascorsi diciotto mesi dall'apertura della successione senza che si sia perfezionato tra gli eredi un accordo sull'indicazione del nuovo titolare o nel caso in cui la persona designata non abbia acquisito il prescritto attestato di capacità professionale, l'autorizzazione è revocata.

6. L'Amministrazione comunale dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il contratto di cessione deve essere registrato e una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
- b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
- c) [tramite presentazione di comunicazione di subingresso, da parte del subentrante, mediante apposito modello predisposto dall'ufficio comunale competente.](#)

7. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione, deve attendere cinque anni prima di poterne richiedere una nuova o procedere alla volturazione a suo nome di una già esistente.

8. L'Amministrazione comunale, in deroga alle limitazioni di cui al presente articolo, può disporre per le società di noleggio con autobus la variazione d'intestazione delle autorizzazioni possedute, solo nel caso in cui venga modificato il nome del legale rappresentante o la ragione sociale dell'impresa.

ART. 34

CARATTERISTICHE DEGLI AUTOBUS

1. Il servizio è esercitato con autobus aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa ovvero con veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente - categorie M2 ed M3 di cui all'art. 47 del Codice della strada.



2. In caso di nuova iscrizione o di sostituzione del veicolo, il titolare deve comunicare all'ufficio comunale competente gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio di noleggio, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso, tramite modello predisposto dall'ufficio comunale competente.

3. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta di trasporto, l'Amministrazione comunale, può stabilire criteri limitativi sulla vetustà dei veicoli o su altre determinate caratteristiche, sia per quelli da iscrivere su nuove autorizzazioni che per quelli destinati a sostituire i mezzi esistenti.

ART. 35

CONTRASSEGNI PER GLI AUTOBUS

1. Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno adesivo inamovibile, recante le seguenti scritte:

- "Comune di Colle di Val d'Elsa" a caratteri neri;
- lo stemma del Comune di Colle di Val d'Elsa;
- il numero dell'autorizzazione a caratteri neri;
- "N.C.C." di colore rosso.

2. Gli autobus devono essere altresì dotati di una targhetta di materiale rigido metallico, di forma rettangolare e delle dimensioni di cm. 8,00 di larghezza per cm. 10,00 di altezza, posizionata nella parte posteriore vicino alla targa di immatricolazione e recante le seguenti scritte:

- sulla parte superiore, la scritta "Comune di Colle di Val d'Elsa" e "N.C.C.";
- al centro lo stemma del comune;



- nella parte inferiore, il numero dell'autorizzazione.

3. La targhetta deve essere fissata con viti alla carrozzeria esterna e resa inamovibile.

4. I contrassegni di cui ai commi precedenti devono essere procurati dal titolare dell'autorizzazione e posizionati in modo da risultare ben visibili e conformi ai modelli autorizzati dal Comune e depositati presso l'ufficio comunale competente.

5. È consentita l'apposizione sulle fiancate degli autobus di scritte riportanti il nome del vettore, nei limiti e con le prescrizioni indicate dal Codice della Strada e dai vigenti Regolamenti comunali.

ART. 36

LOCAZIONE IN SOSTITUZIONE DEGLI AUTOBUS INDISPONIBILI

1. In relazione a specifiche, imprevedibili e motivate esigenze quali incidente, guasto, furto o altro, che comportino la indisponibilità del mezzo per un periodo superiore a quindici giorni, l'Amministrazione comunale può autorizzare, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e su istanza presentata dagli interessati, la locazione in sostituzione temporanea ed eccezionale di autobus privo di conducente, tra vettori a condizione che:

a) entrambi i vettori siano abilitati al trasporto di viaggiatori su strada e siano titolari di autorizzazione per il noleggio autobus con conducente rilasciata dal Comune di Colle di Val d'Elsa o da Comuni confinanti;

b) il veicolo locato e quello sostituito posseggano caratteristiche analoghe;

c) il motivo della richiesta sia giustificato e documentato;

d) il periodo di locazione non superi il tempo necessario per la riparazione e comunque per un periodo complessivo massimo non superiore a 30 giorni nell'arco dell'anno. Tale limite può essere prorogato solo nel caso in cui l'autobus venga impiegato in servizi di linea.

2. L'autorizzazione alla locazione in sostituzione del mezzo deve essere sempre tenuta a bordo del veicolo locato per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.



ART. 37

CONTACHILOMETRI E CRNOTACHIGRAFO

1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio devono essere dotati di contachilometri generale e parziale e del cronotachigrafo quando previsto.
2. I guasti al contachilometri ed al cronotachigrafo devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, del guasto deve esserne informato il cliente.

ART. 38

INIZIO E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 120 giorni dalla data del rilascio o dalla data di protocollazione della comunicazione di subingresso.
2. Qualora il titolare per gravi e comprovati motivi, non possa attivare la stessa entro i 120 giorni previsti potrà ottenere solo una proroga di ulteriori 120 giorni.

ART. 39

ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus è offerto, contratto e acquisito presso la rimessa o gli uffici del vettore. La rimessa deve essere situata su area privata.
2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di servizi mediante sosta su spazi e aree pubbliche.



ART. 40

IMPIEGO ECCEZIONALE DEGLI AUTOBUS IN SERVIZIO DI LINEA

1. È consentito l'impiego eccezionale di autobus destinati al servizio di noleggio con conducente in servizi di linea, per i casi, i periodi e le modalità previste dalla vigente normativa.

CAPO IV

VIGILANZA SUL SERVIZIO

ART. 41

ADDETTI ALLA VIGILANZA

- 1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata principalmente alla Polizia municipale di Colle di Val d'Elsa ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.*
- 2. La Polizia municipale dispone, tutte le volte che ne ravvisi la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative.*

ART. 42

SANZIONI

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento saranno sanzionate per quanto stabilito dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000, così come modificato dall'art. 16 della Legge n.3/2003, applicando la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00, con la procedura prevista dalla Legge n. 689/1981, ad eccezione di quanto previsto dagli artt. 11 e 12 della L.R. 6.12.1993, n. 67.
2. Per le violazioni di cui al comma 1 è ammesso il pagamento in misura ridotta, della somma di Euro 100,00 entro sessanta giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento.
3. *Per le infrazioni di seguito indicate dagli articoli successivi e fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, il Funzionario competente, valutato l'accertamento, può disporre l'adozione di un provvedimento interdittivo tra i seguenti:*
 - *Sospensione della licenza*
 - *Revoca della licenza*



- *Decadenza della licenza*

In caso di violazione commessa da un collaboratore familiare, da un dipendente o da un sostituto alla guida, il provvedimento interdittivo è adottato anche nei confronti del titolare della licenza, in quanto obbligato in solido con lo stesso.

4. Qualora la violazione accertata comporti l'adozione di un provvedimento interdittivo, l'organo accertatore invia un rapporto informativo al Funzionario competente, corredato di tutti i documenti ed atti necessari alla valutazione.

5. Il Funzionario competente comunica all'autore della violazione ed all'eventuale obbligato in solido, l'avvio del procedimento tendente all'adozione del relativo provvedimento interdittivo. L'interessato ha il diritto di presentare documentazioni o memorie scritte entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione e, ai sensi dell'art. 18 della legge 24.11.1981, n. 689, può chiedere di essere sentito personalmente.

ART. 43

SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione è sospesa dal Funzionario competente, per un periodo non superiore a sei mesi, salvo il caso previsto dalla lettera h) del presente comma, nel caso in cui il conducente:

- a) violi le norme del Codice della Strada in modo tale da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
- b) violi le norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violi le norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previste dagli artt. 4, comma 4 e 25 del presente Regolamento;
- d) violi le norme che regolano il trasporto dei portatori di handicap, così come previste dall'art. 26 del presente Regolamento;
- e) violi la norma relativa alla determinazione delle tariffe minime e massime;
- f) incorra nelle violazioni di cui agli artt. 186 e/o 187 del Codice della Strada;
- g) incorra, per la terza volta nell'arco dell'anno nella violazione di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 42 comma 1 del presente regolamento;
- h) perda la disponibilità della rimessa, in tal caso l'autorizzazione rimane sospesa fino a quando il titolare non abbia la disponibilità di altra rimessa e comunque fino al termine massimo di sei mesi dalla data di indisponibilità. Trascorso tale termine massimo, senza che il titolare abbia nella sua disponibilità altra rimessa, l'autorizzazione decade.



ART. 44

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Funzionario competente, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) quando il titolare violi le norme che vietano il cumulo, in capo ad uno stesso soggetto (sia persona fisica che giuridica) di autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente di autovettura con licenze per il servizio taxi, secondo quanto previsto dall'art.5, comma 1, del presente Regolamento;
- b) quando il titolare svolga attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore;
- c) quando il titolare violi le norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento;
- d) per motivi di pubblico interesse.

2 Trascorsi diciotto mesi dall'apertura della successione senza che si sia perfezionato tra gli eredi un accordo sull'indicazione del nuovo titolare o nel caso in cui la persona designata non abbia acquisito il prescritto attestato di capacità professionale, l'autorizzazione è revocata.

3. La revoca viene comunicata all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 45

DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Funzionario competente, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) quando il titolare venga a perdere il requisito di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art.3 della Legge Regionale 06.09.1993, n.67, nonché gli altri requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività eventualmente previsti dal Regolamento e dalla vigente normativa;
- b) quando il titolare incorra, nell'arco di un quinquennio, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi.
- c) quando il titolare sospenda ingiustificatamente il servizio per due mesi continuativi e comunque per tre mesi nell'arco di un anno;
- d) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dal presente regolamento, per inadempimento agli obblighi di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane (art.3 legge n. 433/85) o nel Registro delle imprese (art. 2188 e seguenti del Codice Civile).



2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 46

**EFFETTI CONSEGUENTI ALLA RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA
DELL'AUTORIZZAZIONE**

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 47

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Coloro che sono titolari di licenza di noleggio con conducente rilasciata prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, possono continuare l'attività senza ulteriori adempimenti, a condizione che abbiano ottenuto l'iscrizione nel ruolo di cui all'art. 3 della L. R. 08.09.1993, n. 67.

ART. 48

ABROGAZIONI

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disposizione contenuta in regolamenti, deliberazioni e ordinanze comunali in contrasto od incompatibili con quelle del presente regolamento.

ART. 49

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e dopo la sua pubblicazione per [quindici giorni](#) all'Albo Pretorio Comunale.